

## DICHIARAZIONI

---

### ***La deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari***

di **Gennaro Napolitano**



Master di specializzazione  
**LABORATORIO OPERATIVO SULLE  
RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE**  
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!  
accedi al sito >

Nel novero degli **oneri deducibili** dal **reddito complessivo** previsti dal **Tuir** rientrano anche i **contributi** versati alle **forme pensionistiche complementari** disciplinate dal **D.Lgs. 252/2005** ([articolo 10, comma 1, lett. e-bis, Tuir](#)).

Le **condizioni** e i **limiti** per la **deducibilità** sono fissati dall'[articolo 8, comma 4](#), del predetto **D.Lgs. 252/2005**, in base al quale i **contributi versati** dal **lavoratore** e dal **datore di lavoro** o **committente**, sia **volontari** sia dovuti in base a **contratti** o **accordi collettivi**, anche **aziendali**, alle **forme di previdenza complementare**, sono **deducibili** per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**.

Per il **calcolo** di tale **limite**, si tiene conto anche delle **quote accantonate** dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'[articolo 105, comma 1, Tuir](#) (si tratta dei **fondi per le indennità di fine rapporto** e dei **fondi di previdenza del personale dipendente**).

Pertanto, sono **deducibili** dal **reddito complessivo** i **contributi** versati alle **forme pensionistiche complementari** su **base contrattuale collettiva** (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i **contributi** e **premi** versati alle **forme pensionistiche individuali**.

Si ha diritto alla **deduzione** anche con riferimento ai **contributi versati** a **forme pensionistiche complementari** istituite presso gli **Stati membri dell'Unione europea** ovvero quelli aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il **limite di deducibilità** (5.164,57 euro) si riferisce sia ai **contributi versati** dal **datore di lavoro** o dallo stesso **trattenuti** sia ai contributi **versati direttamente dal contribuente** nonché a quelli relativi ai **familiari fiscalmente a carico**. Nell'ipotesi in cui siano stati versati contributi per un

**importo inferiore al limite di 5.164,57 euro**, l'ammontare **residuo** della deduzione non utilizzata **non può essere riportato** in avanti e utilizzato nei successivi periodi di imposta.

Come precisato nella [circolare 19/E/2020](#) (pagina 227), “*le **condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti**, compresi coloro che producono **redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza**”.*

Si ricorda che **a partire dal 1° gennaio 2018**, la disciplina tributaria in materia di deducibilità dei contributi di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 252/2005](#) è stata **estesa** anche ai **dipendenti pubblici**, che in precedenza ne erano esclusi ([articolo 1, comma 156, L. 205/2017](#) - Legge di bilancio per il 2018).

Con specifico riferimento ai **lavoratori dipendenti**, il **datore di lavoro** deve **trattenere l'importo** a carico del dipendente riconoscendo l'**esclusione** delle corrispondenti **somme** dalla **formazione del reddito di lavoro dipendente** su cui applicare le **ritenute alla fonte**, dandone dettagliata indicazione **nella Certificazione unica**.

I c.d. **lavoratori di prima occupazione**, successiva al **1° gennaio 2007**, oppure i **contribuenti** che a quella data **non avevano una posizione contributiva aperta** presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria hanno la possibilità di **dedurre i contributi versati** entro il limite di 5.164,57 euro (cfr. [circolare 70/E/2007](#), paragrafo 2.8).

Qualora nel corso dei **primi cinque anni** di partecipazione alle **forme pensionistiche complementari** abbiano effettuato **versamenti di importo inferiore**, possono beneficiare di un **maggior limite di deducibilità**, a partire dal **sesto anno di partecipazione** alle forme pensionistiche e per i **venti anni successivi**, nella misura annuale di 5.164,57 euro **incrementata** di un importo pari alla **differenza positiva** tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a 2.582,29 euro. **A partire dall'anno 2012**, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle **forme pensionistiche obbligatorie**, è possibile usufruire **per la prima volta** di tale incentivo.

Coloro che risultano iscritti alle **forme pensionistiche** per le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha accertato lo **squilibrio finanziario** e approvato il relativo **piano di riequilibrio** possono **dedurre interamente i contributi versati**. Tuttavia, nell'ipotesi di **contemporanea iscrizione** a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, è possibile **dedurre integralmente** i contributi versati al **fondo in squilibrio finanziario**, mentre i **contributi versati al fondo non in squilibrio finanziario** possono essere dedotti nel **limite pari alla differenza**, se positiva, **tra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario** (cfr. [circolare 70/E/2007](#), paragrafo 2.7).

Come già anticipato, sono **deducibili** anche i **contributi versati per i familiari fiscalmente a carico** (come individuati dall'[articolo 12](#) del Tuir) per la quota da questi ultimi **non dedotta**. In via prioritaria, ha diritto alla deduzione il **soggetto titolare della posizione previdenziale** e,

solo nel caso in cui il reddito complessivo del familiare a carico **non risulti capiente** e non consenta, quindi, la **deducibilità** delle **somme versate**, l'**eccedenza** può essere dedotta dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Qualora la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare sia **a carico di più soggetti**, trova applicazione la regola generale secondo la quale **la deduzione spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa**. Nel caso in cui il **documento sia intestato al familiare a carico**, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a **ciascuno degli aventi diritto** (cfr. [circolare n. 70/E/2007](#), paragrafo 2.5).